P E'

SIGNORI D. ANTONIO E D. FERDINANDO STARACE

CONTRO

D. LUIGI DEL DUCA.

NELLA QUARTA CAMERA DEL TRIBUNAL CIVILE

DI NAPOLI.

INDICE.

§. 1. Origini della presente controversia.

È già gran tempo dacchè i fratelli D. Antonio e D. Ferdinando Starace spesero le loro cure in molti ed interessanti giudizi a vantaggio di D. Luigi del Duca. Tra questi uno ve ne fu che comprometteva il suo onore, le sue sostanze, la sua libertà civile, la sua esistenza: quello cioè col Governo a motivo del peculato che a lui si apponeva, sì come a tutti è palese.

I difensori raddoppiaron sempre di zelo, ma il difeso peccò sempre d'ingratitudine verso di loro. Nel giro di circa tre anni e mezzo, il solo D. Ferdinando si ebbe in conto di sue lunghe ed onorate fatiche la tenue somma di duc. 70.

Costui principalmente riuscì nell' ardua impresa di restituire a del Duca, onore, roba, ed impiego facendo annullare lo avviso della Commissione dei presidenti della G. C. dei Conti dalla Consulta Generale del Regno. S M. (D. G.) approvò pure il parere della Consulta, e del Duca è ritornato nel suo uffizio e nel suffragio degli uomini.

Questo giorno di ventura segnò quello della discordia. Del Duca insorse volontariamente, e minacciò di un giudizio i suoi avvocati: giudizio onorevole, quanto quello che era inteso a volerli soddisfare, dichiarando di esser ben sorpreso della loro trascuraggine in ricevere il compensamento delle loro fatiche: cosa certamente rara ai tempi nostri! (1). Fu allora che punti

(1) Questo atto preziosissimo verrà riferito per tenore, quando c' intratterremo della giustizia del sequestro conservatorio eseguito a danno di del Duca.

costoro vivamente nel di loro amor proprio, a fattisi accorti delle mire poco oneste di del Duca, introdussero nel giorno 15 dello scorso febbraio giudizio di tassa nella camera di disciplina degli avvocati. Nel mentre stesso praticarono un sequestro per misura conservatoria presso taluni debitori di del Duca, avendone ottenuto il permesso dal Regio giudice del domicilio di costui.

§. 2. Contestazione attuale - Domanda di del Duca nell' attuale giudizio.

D. Luigi del Duca, abbenchè fosse sicuro de' suoi doveri verso de' signori Starace, ed abbenchè gli avesse sfidati al giudizio, aspira tuttavolta alla nullità del sequestro conservatorio da costoro imposto a suo danno.

Egli però mal certo del suo desiderio à proposto nel giorno 27 di febbraio dell'anno corrente una dimanda (1) a due colori, cioè come appello contro l' ordinanza rilasciata dal giudice del circondario, e come domanda principale per la nullità del sequestro; conchiude poi l'atto in un modo terzo, vale a dire perchè si facesse diritto alle sue *doglianze*. Noi discuteremo questo atto industrioso, e dal quale non si raccoglie ciò che brama chi l' à scritto sotto il doppio aspetto, sia come appello, sia come domanda principale, innanzi alla quale trattazione spenderemo una parola per la inammissibilità di tali querele. In somma dimostreremo:

I. Essere inammisibile lo appello contro l'ordinanza del giudice Regio permissiva del sequestro.

II. Subordinatamente essere ingiusto, anche che si volesse convertire in domanda principale per la nullità del medesimo.

III. In fine giustificheremo le asserzioni degli av-

(1) *Fol. 19 prod. di Starace.*

vocati, e mostreremo qual sia in realtà lo stato finanziere del signor del Duca.

§. 3. Il giudice Regio è il solo competente a rilasciare l'ordine del sequestro - Le sue ordinanze non sono appellabili.

La legge organica dell'ordine giudiziario del 29 di maggio 1817 nell'articolo 26 fa competenti i giudici Regi precisamente nel caso in cui versiamo.

L'articolo si esprime così: *I giudici di circondario RILASCERANNO PER QUALUNQUE SOMMA GLI ORDINI DI SEQUESTRO di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.*

La competenza adunque è scolpitamente attribuita dalla legge al giudice Regio nel caso del sequestro.

Succede e si rannoda all'additato articolo della legge organica l'altro 648 delle leggi di rito pubblicate due anni dopo.

Esso è così concepito: *Se mancano tali documenti, il giudice del domicilio del debitore, ed anche quello del domicilio del sequestratario POTRANNO in forza d'una istanza del creditore permettere il sequestro, o l'opposizione.*

Il secondo comma dell'articolo seguente 649 aggiugne: *qualora il credito per cui vien fatta istanza di sequestro, non sia liquido, IL GIUDICE NE FARÀ UNA VALUTAZIONE PROVVISORIA.*

In fine si presenta l'articolo 657 delle stesse leggi così enunziato: *tanto la dimanda di conferma, QUANTO L'ALTRA DEL DISSEQUESTRO FATTA DAL DEBITORE, saranno dedotte d'avanti il giudice di circondario, o d'avanti il Tribunal civile del domicilio del debitore sequestrato, SECONDO LE SOMME, CHE FISSA-*

d

NO LA RISPETTIVA COMPETENZA , IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO , *nell' art. 91 e seguenti.*

Dalla combinazione di questi testi di legge si raccolgono per sicure conseguenze :

I. Che il giudice Regio per legge organica , e di rito civile sia l' unico magistrato competente a rilasciare gli ordini del sequestro conservatorio.

II. Che egli à facoltà , nell' assenza di titoli di fare la liquidazione provvisoria del credito sulla istanza del creditore.

III. Che le sue ordinanze non sono appellabili per essere la sua facoltà discrezionale e potestativa , tanto importando la parola POTRANNO. In fatti non vi possono essere gravami senza contraddizione giudiziaria nel primo esperimento ; come del pari non vi sono gravami per tutte le altre ordinanze interposte, sia dagli stessi giudici Regi, sia da' presidenti de' Tribunali in tutte le circostanze , nelle quali esercitano giuridizione delegata , e senza bisogno di contestazione.

IV. Riluce questa verità, e vien rimosso sin anche il menomo sospetto dall' art. 657 di sopra riferito, il quale impone , che LA DOMANDA SUL DISSEQUESTRO FATTA DAL DEBITORE sia recata , o innanzi al giudice Regio , o innanzi al Tribunale , a misura che vien definita la rispettiva giuridizione dalla somma per la quale il sequestro , o l' opposizione si è praticato. È dunque fuori controversia , che quando la somma supera i duc. 300 , tanto il creditore , che il debitore deve introdurre la dimanda o di conferma , o di dissequestro d' avanti al Tribunal civile.

V. Quando si dice dimanda, non s'intende appello, perchè l' una è origine d'un giudizio novello , e l' altro è querela contro una precedente pronunziazione.

Come pure non può sospettarsi, che la legge parli di gravame , tostoche si rifletta , che dessa riunisce tanto

la domanda di conferma del creditore, che l'altra di dissequestro del debitore, e comanda che cumulativamente si rechino alla conoscenza del Tribunale civile. Questa congiunzione chiarisce il nostro assunto, comeche la domanda di convalida non può certamente scambiarsi, e convertirsi in appello di quella ordinanza, che à permesso il sequestro, e di che dal creditore che l'à ottenuta se ne dimanda la conferma. L'appello dunque del sig. del Duca è testualmente inammessibile.

§. 4. Ingiustizia, sia dell'appello, sia della dimanda per la validità del sequestro.

La discussione nel Consiglio di stato sull'art. 558 dell'abolito codice pari al 648 delle nostre leggi di rito definisce una tale specie di sequestro come puro atto conservatorio (1). L'Arcicancelliere che presiedeva al Consiglio dubitò, che il sequestro non dovesse aver luogo, che per effetto di un giudicato. L'articolo fu adottato come si trova redatto sulla replica data dal consigliere Treilhard in questi sensi: *Questo sequestro È UN ATTO PURAMENTE CONSERVATORIO, pel quale, e per questa ragione non si è mai richiesto l' intervento del Tribunale.*

Il Merlin (2) scrive: *Che non è necessario, che il creditore abbia un titolo esecutivo per procedere per via di sequestro; QUESTO PUÒ FARSI IN VIRTU' D'UNA ORDINANZA, CHE IL GIUDICE ACCORDA IN PIEDI DI UNA DOMANDA PRESENTATAGLI A TALE OGGETTO.*

SI PROCEDE IN SEGUITO SOPRA QUESTA DIMANDA SECONDO LE FORME ORDINARIE, TANTO CONTRO IL DEBITOR SEQUESTRATO, CHE CONTRO I TERZI SEQUESTRATARII.

---

(1) *Locré Legislazione della Francia Tomo X. Pag.* 76.
(2) *Repertorio Parola* Saisie-arret. §. 1.

Il Pigeau (1) insegna a questo modo: *A differenza degli altri sequestri non è necessario* CHE IL CREDITO SIA LIQUIDO: *solamente si è in obbligo, nel caso in cui il credito non è liquido, di ottenere la permissione dal giudice il quale valuti provvisoriamente il credito con una sua ordinanza. La ragione, che ha fatto accordare questa* FACOLTÀ *è che sovente si è da temere, che un cattivo debitore, il di cui debito è costante, ma non definito, non arrivi a prendere ciò che gli è dovuto, ed a sottrarsi in seguito al pagamento di ciò che gli deve. E perciò che la legge dà il* POTERE DI PERMETTERE DI PRATICARE IL SEQUESTRO, ABBENCHÈ IL CREDITO NON SIA LIQUIDO.

Il Carré (2) ritiene le stesse massime, le quali sono comunemente professate da' pratici e dalla costante giureprudenza.

Applicando ciò che la legge, la scuola ed il foro concordemente assicurano al caso in esame, facilmente si comprenderà, che per misurare la giustizia, o la ingiustizia del sequestro e dell' ordinanza, debbe accertarsi un fatto cardinale, cioè, se esista ne' signori Starace una ragion di credito certa, comunque illiquida, ed in conseguenza in del Duca un debito sicuro, comunque ancora non definito.

La dimostrazione riuscirà quanto avventurosa a' sequestranti, tanto triste pel debitor sequestrato.

Il sig. del Duca il primo francamente confessò con atto notificato il giorno 9 di febbraio dell' anno corrente di essere debitore dei signori Starace per molte fatiche a lui prestate col ministero di avvocato. L' atto è così concepito.

L' anno 1839 il giorno 9 febbrajo. Ad istanza di

---

(1) *Procedura civile Tomo II. pag.* 44.
(1) *Leggi di Procedura civile Tomo IV sull'articolo* 558.

D. Luigi del Duca proprietario domiciliato strada Regia di Portici n. 323. Io Pasquale de Marco usciere del Tribunale civile di Napoli domiciliato Villa due Porte. Ho dichiarato al sig. D. FERDINANDO STARACE domiciliato strada Ventaglieri n. 74, che lo istante è ben maravigliato in vedere, che dietro moltiplici e replicate premure fattegli per avere l' elenco delle fatiche durate nella QUALITÀ DI SUO AVVOCATO ad oggetto di soddisfargli AMICHEVOLMENTE LE RICOMPENSE CHE SONOGLI DOVUTE, non siasi degnato ancora di secondare così discrete e plausibili premure dell' istante. Or poichè lo istante istesso non intende, che la difinizione di sì fatta materia d' interesse venga ulteriormente protratta, col presente atto invita esso sig. Starace a passargli fra otto giorni da oggi il cennato elenco di sue fatiche, qual termine inutilmente scorso lo istante adirà egli stesso la camera di Disciplina degli avvocati; PERCHÈ VENGA UNA VOLTA STABILITO, E DETERMINATO CIOCCHÈ DEBBA PAGARGLI A SALDO DE' SUOI AVERI.

Certamente, che è il primo, o almanco un raro esempio, quello che si offre nella causa attuale, e nella quale il cliente debitore persegue e si lagna della non curanza dello avvocato creditore in non voler esser pagato delle sue fatiche. E certamente, che questo debitore, che confessa e dichiara il suo debito, e che anzi sfida gli avvocati al giudizio, non può domandare che si tolga il sequestro conservatorio, che mira precisamente a cautelare quel credito degli avvocati, che egli confessa. Costoro secondando le premure del signor del Duca lo citarono nella Camera di disciplina nel giorno 15 di febbraio dell'anno corrente, nella quale à avuto pur luogo l' inutile conciliazione e la destinazione del relatore nella persona dell' onorevole avvocato D. Francesco Gamboa. L' elenco pe' gravissimi giudizi, fatto a norma del Real decreto del 12 ottobre 1827, e sostenuto da

un grossissimo volume di memorie publicate per le stampe dall' avvocato D. Ferdinando Starace, e di altri documenti, ascende a duc. 2460. 25, in conto dei quali, e nel giro di 3 anni di difesa continuata, non à ricevuto altro che soli duc. 70.

Questi documenti e questo elenco furono presentati al giudice Regio, il quale nel giorno 18 di febbraio permise il sequestro per soli duc. 1500.

Ciò posto, qual' è l' abuso di questo atto praticato da' signori Starace a danno del signor del Duca, se i primi sono creditori certi del secondo?

Se il credito non solamente sorge da laboriosi travagli spesi pel cliente in undici giudizi, il primo de' quali sostenuto contro del Governo per la malversazione che a del Duca ci apponeva come tutti sanno gli à restituito onore, fama, sostanze, ed impiego, ma pure dalla sua medesima confessione giudiziaria contenuta nell' atto di sopra riferito?

Laonde si troverà nel fatto essere la misura conservatoria sostenuta dalla ragion di credito indubitata negli attori sequestranti, ed avvalorata dal gravissimo peso della confessione del debitore, ed infine competentemente renduta dal giudice Regio, magistrato unico, che à facoltà di esercitare giuridizione delegata in questi rincontri.

Noi potremmo addurre innumeri esempl di cose similmente giudicate; ma ne prescegliamo uno della stessa quarta camera del tribunal civile di Napoli nella sentenza profferita nel giorno 6 d' agosto del 1838 tra la erede del giudice D. Vito Antonio Cerrone e D. Vincenzo Arpone.

La prima sofferse un sequestro a cura del secondo sopra tutti i reddenti di beni immobili ereditari.

Essa ne chiedeva l' annullazione, tra l'altro perchè non potevasi praticare sopra i frutti degli stabili, sia

perchè il giudice, che avea permesso il sequestro non era quello del di lei domicilio, ma sibene del domicilio di uno de' reddenti.

L' avvocato che sosteneva le ragioni della Cerrone era lo stesso D. Ferdinando Starace.

I suoi sforzi furon vani, comecchè il tribunale ritenne valido il sequestro in quanto ai reddenti domiciliati nel circondario del giudice, che rilasciò l' ordinanza, lo annullò per gli altri, che dimoravano fuori del perimetro del suo circondario.

Nel caso nostro il giudice, che à rilasciato l'ordine è quello del domicilio del debitore, e perciò la sua ordinanza si estende sopra tutt'i debitori per avventura domiciliati anche fuori del suo circondario per lo principio, che il debitore è l' autor comune di tutti i suoi debitori, e che testualmente è così disposto dalla legge nel citato articolo 648.

Se per avventura si dubitasse di questa verità l' articolo si dovrebbe interamente distruggere; perciocchè è facile, che nell' istesso circondario nel quale domicilia il debitore, non vi sia domiciliato alcuno de'suoi reddenti. Quindi la disposizione della legge rimarrebbe priva d'effetto: cosa veramente stomachevole ed assurda ad ascoltarsi ai tempi nostri, e dopo un tanto diuturno imperio delle leggi vigenti.

§. 5. L'esposto degli avvocati Starace al giudice Regio fu sincero quadro della possidenza del signor del Duca.

Tra le altre fallacie, l'autore della speciosa citazione di nullità di sequestro assume avere i signori Starace denigrato l' opulenza del sig. del Duca. Esser costui in fior di fortuna, e perciò insofferente di qualunque misura conservatoria.

Comunque queste ricerche sieno straniere affatto al-

la quistione di diritto che dovrà risolversi, pure ci occuperemo a mostrare in ogni sua parte tracotante l'attore, e sempre discosto dal vero. Noi per convincerlo esibiamo il quadro fedele della possidenza e delle obbligazioni del signor del Duca.

Dai ruoli fondiari rilasciati nel 5 di marzo del volgente anno appare essere l'imponibile rendita de' possessi di lui in annui duc. 1109. 92.

Se si elevasse un capitale e norma di legge si troverebbe ammontare ad una somma di circa duc. 20000. Ma noi vogliamo esser larghi e concediamo, che possa valere il doppio, ed anche duc. 50000.

Dallo stato recentissimo delle iscrizioni rilasciato dal Conservatore dell' ipoteche del dì 27 febbraio 1839 della provincia di Napoli si rileva avere il sig. del Duca le seguenti iscrizioni ipotecarie.

I. 7 agosto 1832 a favore di Salvatore Caccavo —— 100. 00

II. 18 marzo 1836 a favore di Gabriela de Martino —— 600. 00

III. 21 giugno 1836 a favore dell' amministratore generale delle monete —— 56779. 17

IV. 11 ottobre 1836 a favore di D. Giuseppe di Domenico —— 445. 23

V. 28 novembre 1836 a favore della real Tesoreria —— 51529. 55

VI. 18 agosto 1837 a favore dell' amministrazione generale delle monete —— 30000. 00

VII. 5 gennajo 1839 a favore di Andrea Terrone —— 18949. 56

VIII. 14 febbrajo 1839 a favore dell' amministrazione delle monete —— 36281. 15

Totale —— 194,682. 68

Certamente che chi à questa ingente cifra di debi-

ti a suo carico non può accagionare di menzogna chi à esposto al Regio giudice che la proprietà era oberata in modo da non offrire capienza ai postulanti, che allo stato non avevano, nè anche titolo di credito costituito.

Nè si dica che sieno replicate le suddette iscrizioni, dacchè le stesse sono tutte indipendenti l'una dall' altra e cautelano il Governo, sia per la cauzione originaria del contratto di raffinamento delle monete in ducati 30000, che riceve da ogni contabile, sia pei fidi di oro grezzo e di altre sostanze preziose delle quali lo stesso Governo fornisce il signor del Duca per facilitarlo a raffinamento delle monete medesime. Anticipazione preziosa, oltre la garantia dello appalto, e che fu soggetto di gravissime dispute in Consulta Generale. In fatti il sig. del Duca con patto speciale nell' istrumento conchiuso col Governo nel 22 di gennaio del corrente anno le à tutte distintamente riconosciute e confermate (1).

A prescindere da queste gravosissime afflizioni ipotecarie, ben altre ne à il signor del Duca, non ancora comparse in luce. Valga tra le altre quelle verso gli eredi Caracciolo niente meno che di ducati 28000, la quale per indulgenza dell'avvocato D. Antonio Starace non è stata ancora contestata, e trovasi tuttavia presso di lui lo strumento costitutivo del debito.

Dopo le esposte circonstanze di fatto, non può dubitarsi dell' intima sincerità dell' esposto offerto al Regio giudice dai signori Starace, e ciò va detto per un soperchiante corredo di ragioni, mentre anche che le cose stessero per contrario, ed opulente in realtà fosse del Duca, non perciò tornerebbe nullo, ovvero abusivo il sequestro conservatorio. Perciocchè la misura dell'abuso

(1) Quale istrumento è nel volume dei documenti presentato dai sig. Starace. Ed il patto è il 6.°

sta nel possibile diritto creditorio del sequestrante, e non già nella facoltosa condizione del debitore sequestrato. Il ricco ed il povero van soggetti agli stessi regressi creditori di coloro, che àn diritto a perseguirli, e che non rivengono in essi, se non se la mora la più ostinata e riprovevole.

Napoli 29 di giugno 1839.

Francesco Starace.
Gaetano Gallo.